

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) BARTOLOMUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BALDINELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) PERON	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) CESARE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) CESARE

Seduta del 26/11/2024

FATTO

Il ricorrente lamenta l'illegittimità della segnalazione effettuata dall'intermediario presso i Sistemi di Informazione Creditizia (SIC), sotto il profilo formale e sostanziale. Riferisce di aver richiesto un prestito all'intermediario il 20 luglio 2022, e lamenta di non essere stato informato prima della segnalazione presso i SIC. Secondo il ricorrente, l'intermediario avrebbe omesso di inviare il preavviso di segnalazione previsto dalla normativa vigente, con la conseguenza che la segnalazione risultava non conforme e quindi illegittima. Pertanto, il ricorrente chiedeva la cancellazione della segnalazione, ritenendola priva dei requisiti formali.

L'intermediario, in risposta, conferma che il ricorrente aveva richiesto un finanziamento per un importo di € 297,97, da restituire mediante rate mensili e che il ricorrente non ha adempiuto al rimborso, né ha mai mantenuto sul proprio conto corrente un saldo sufficiente per far fronte ai pagamenti. L'intermediario sottolinea che, a seguito del perdurare dell'inadempimento, è stato inviato un sollecito di pagamento al ricorrente via PEC, accompagnato dall'informativa che, in caso di mancata regolarizzazione, i ritardi sarebbero stati registrati presso i SIC. A tale riguardo, l'intermediario rileva che la segnalazione negativa è stata effettuata il 30 giugno 2023.

Nel dettaglio, l'intermediario sottolinea come siano stati inviati vari solleciti di pagamento attraverso diversi canali, tra cui email e SMS, e che la comunicazione del 4 ottobre 2022

aveva già avvisato il ricorrente riguardo alla possibile segnalazione presso il SIC. Nonostante questi tentativi, l'intermediario precisa che il ricorrente non ha mai posto rimedio all'adempimento. In questo contesto, l'intermediario afferma che la segnalazione negativa era legittima, in quanto in linea con le disposizioni contrattuali e le normative di riferimento.

DIRITTO

La controversia verte sull'illegittimità delle segnalazioni disposte dall'intermediario in Experian poiché effettuate in difetto del presupposto formale e ne domanda la cancellazione.

La prima segnalazione visibile nel sistema risale al mese di settembre 2022, con l'indicazione di una rata non pagata. Ora, l'intermediario sostiene che la prima segnalazione sarebbe stata effettuata a partire dal 30 giugno 2023; nei dati della visura, risulta invece una segnalazione precedente, del settembre 2022, con l'indicazione di una rata non pagata. Inoltre, l'evidenza prodotta dalla banca sembra indicare una segnalazione già a maggio 2023, e non al giugno successivo.

La segnalazione risulta visibile già da settembre 2022, prima dell'invio del preavviso inviato il 4 ottobre 2022.

Per quanto riguarda il presupposto formale, il ricorrente contesta di aver ricevuto il preavviso di segnalazione. L'intermediario afferma di aver inviato un sollecito di pagamento tramite PEC il 4 aprile 2023, ma a un indirizzo di posta elettronica ordinaria, a un indirizzo PEC certificata.

Va osservato che l'astratta utilizzabilità della posta elettronica certificata e degli altri sistemi di recapito della corrispondenza con tracciamento della spedizione per l'invio dei preavvisi di segnalazione è già da tempo avallata dalla giurisprudenza dei Collegi ABF (Collegio di Coordinamento, 24 settembre 2012, n. 3089).

Si tratta infatti di una modalità di comunicazione dei preavvisi apertamente riconosciuta come legittima dal provvedimento del Garante del 26 ottobre 2017, con il quale è stato stabilito che, a tal fine, "in alternativa all'invio delle comunicazioni a mezzo posta di uso tradizionale (quali la raccomandata con ricevuta di ritorno e il telegramma, strumenti espressamente previsti dall'art. 9-bis della legge 12 dicembre 1990, n. 386 per il preavviso di iscrizione nella Centrale di Allarme Interbancaria-CAI in caso di emissione di assegni in mancanza di provvista), gli operatori si potranno avvalere dei mezzi considerati legalmente equivalenti, come la posta elettronica certificata".

Il Codice di condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti approvato con provvedimento del Garante del 12 settembre 2019, cd. Nuovo Codice, ha inoltre sancito all' Allegato 1 che "fermi restando gli strumenti già individuati con il provvedimento del Garante del 26 ottobre 2017 (ad esempio la posta elettronica certificata (PEC) con evidenza della consegna del relativo messaggio di invio ad altro indirizzo PEC o posta elettronica semplice), si considera altresì idoneo a garantire l'adempimento dell'obbligo di preavviso di segnalazione del primo ritardo di cui al presente Codice di condotta l'invio tramite vettore con servizio di tracciatura e certificazione dell'avvenuta consegna".

La segnalazione tramite PEC alla posta ordinaria va dunque considerata legittima

Riguardo alla tempestività della segnalazione all'utente va osservato quanto segue.

Secondo l'articolo 5 del Codice Deontologico, una segnalazione è legittima solo se il termine di 15 giorni dalla spedizione del preavviso è rispettato. In questo caso, la segnalazione è visibile già a settembre 2022, mentre il preavviso risulta inviato solo il 4

ottobre 2022: dunque non è stato rispettato il termine di 15 giorni quantomeno per la prima segnalazione, mentre quelle successive devono ritenersi precedute da una diffida tempestiva.

Infatti, come evidenziato nella decisione n. 4632/2023 del Collegio di Coordinamento, la prima segnalazione è illegittima per l'inosservanza termine di preavviso, ma le successive devono considerarsi legittime poiché precedute dall'invio del preavviso stesso.

Pertanto il ricorso va accolto limitatamente alla segnalazione in Experian del settembre 2022.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario faccia quanto necessario per la cancellazione della contestata segnalazione in Experian antecedente al preavviso del 4 ottobre 2022.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TINA